

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 608/AV4 DEL 08/08/2022**

Oggetto: FORNITURA DI BOTTIGLIE D'ACQUA MINERALE CON SERVIZIO DI CONSEGNA AL PIANO PER I DEGENTI DEL P.O. "A. MURRI" E DELLE SEDI TERRITORIALI DELL'AREA VASTA 4 DI FERMO (GARA N. 8612111 CIG 9284565969) – AFFIDAMENTO

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente UOSD Supporto all'Area Controllo di Gestione e UOC Supporto all'Area Contabilità, Bilancio e Finanza circa la compatibilità economica;

- D E T E R M I N A -

- di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- di dare atto dell'espletamento della procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite acquisizione dell'offerta definitiva (RDO MePa) dell'unico Operatore Economico interessato – a seguito di pubblicazione di avviso di gara – la cui offerta è stata valutata tecnicamente idonea ed economicamente congrua;
- di affidare a Carassai Bevande di Carassai Roberto (C.F. CRSRRT72D19D542V e P.IVA 01575630445), con sede legale in Monte San Pietrangeli (FM) via Rossini n. 19, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la fornitura con servizio di consegna al piano di bottiglie d'acqua minerale per i degenti del PO "A. Murri" di Fermo e delle sedi territoriali dell'Area Vasta 4;
- di stabilire che la durata del contratto è di mesi ventiquattro (24) con termine iniziale alla data dell'01/08/2022 e termine finale al 31/07/2024, con opzione di prosecuzione di mesi dodici (12);
- di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto stipulato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con delega del potere di firma al Direttore U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica AV4 di Fermo *dott. Fulvio De Cicco*;

- di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario;
 - di dare atto che la spesa derivante dalla presente determina per la fornitura oggetto dell'appalto è pari ad € 105.185,328 (€ 86.217,48 oltre IVA 22%), con opzione di variazione in aumento fino al limite massimo di € 139.000,00 IVA esclusa;
 - di dare atto che il presente provvedimento contiene tutti gli elementi essenziali della determina a contrarre di cui all'art. 32 D.Lgs. 50/2016 (fasi delle procedure di affidamento), come da allegato 1 – Elementi essenziali dell'appalto;
 - di delegare fin d'ora il Direttore dell'UOC Supporto all'Area Acquisti e Logistica all'esercizio delle opzioni previste nel presente atto, previa verifica dei presupposti di fatto e di diritto nonché della coerenza e compatibilità economica con il budget di riferimento, tramite adozione di apposito provvedimento dirigenziale;
 - di dare atto che Responsabile del procedimento per le attività derivanti dall'attuazione del presente provvedimento è la Dott.ssa Paola Piccioni, dipendente presso l'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica dell'Area Vasta 4 di Fermo e Direttore dell'esecuzione il Referente della Cucina presso il PO "A.Murri" di Fermo Sig. Cristian Eusebi;
 - di dare atto che sarà garantita coerenza e compatibilità della spesa – secondo quanto indicato nel documento istruttorio ed attestato in calce al medesimo dal Direttore U.O.C. Supporto Area Contabilità e Bilancio e dal Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione – per la somma complessiva, per mesi 24, pari ad € 105.185,328 (€ 86.217,48 oltre IVA 22%) così suddivisa:
 - o budget 2022: € 21.913,61 IVA inclusa;
 - o budget 2023: € 52.592,664 IVA inclusa;
 - o budget 2024: € 30.679,054 IVA inclusa;
- Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
- Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi "aggiudicazione";
 - Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
 - Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96.

Firma

Il Direttore della AREA VASTA 4

Dott. Roberto Grinta

La presente determina consta di n. 17 pagine, di cui n. 10 pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**(UOC SUPPORTO ALL'AREA ACQUISTI E LOGISTICA)**

L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); LR 17/2011 (costituzione Aree Vaste) ASUR; D.Lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici); determina 697ASUR/DG2016 (patto di integrità); determina 705ASUR/DG2020 (regolamento fondo incentivante ex art. 113 D. Lgv. 50/2016); determina 349ASUR/DG 2018 (regolamento aziendale privacy); Regolamento 49 ASUR/DG 2021 (Acquisizione beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ASUR Marche); D. Lgv. 81/2008 (sicurezza); determina 238ASUR/DG2018 (regolamento organizzazione delle attività amministrativo-tecnico-logistiche ATL); D.P.C.M. 11 luglio 2018, sostitutivo del D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 (categorie merceologiche di competenza esclusiva del soggetto aggregatore); determina 387ASUR/DG2021 (linee guida ASUR su funzioni RUP e verificatore prestazioni).

Con provvedimento ID 768573 del 12/02/2021 veniva aggiudicata all'Operatore economico Carassai bevande di Roberto Carassai la fornitura al piano di bottiglie d'acqua minerale per i degenti delle strutture di questa Area Vasta per un valore contrattuale complessivo di 74900,00€ e una durata iniziale di mesi 18 fino al 31/08/2022. Da un controllo del consumo dell'acqua la spesa nel corso degli ultimi 3 anni risultava notevolmente aumentata e con specifico riferimento all'attuale contratto, alla data dell'01/03/2022 dopo un anno dall'attivazione risultava pari ad € 68637,54 IVA esclusa (spesa mensile 5720,00 €) ben oltre il limite della stima iniziale che prevedeva entro il 31/08/2022 un consumo presunto di circa 74.733,12 €, per un incremento in termini percentuali pari a 37,77% (doc.ne agli atti).

Preso atto dell'aumento esponenziale del consumo da attribuirsi principalmente alla crisi sanitaria in atto e alla necessità di riconoscere agli operatori sanitari dei Reparti COVID la possibilità di usufruire di bottiglie d'acqua sia per motivi logistico-organizzativi sia per motivi di sicurezza igienico-sanitaria, il RUP nominato Dott.ssa Paola Piccioni avviava apposita istruttoria per un nuovo affidamento con la collaborazione della Direzione Medica Ospedaliera e della Direzione distrettuale per definire il fabbisogno delle Unità Operative del PO "A. Murri" di Fermo e delle sedi territoriali, come da documentazione agli atti.

In data 31/05/2022 veniva pubblicato sul sito istituzionale ASUR Marche (<http://www.asur.marche.it/web/portal/backoffice>) avviso di gara sotto soglia comunitaria per la "fornitura di bottiglie d'acqua con servizio di consegna al piano presso il presidio ospedaliero "A. Murri" ed i Servizi territoriali dell'Area Vasta 4 di Fermo", con scadenza il 15/06/2022, per un periodo iniziale di fornitura di 24 mesi ed un importo presunto di € 90.346,00 IVA 22% esclusa. In data 13/06/2022, con nota trasmessa tramite PEC ed assunta al prot. n. 34098 l'Operatore economico Carassai Bevande di Roberto Carassai presentava manifestazione d'interesse corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione ex DPR 445/2000 circa il

possesso dei requisiti generali ex art. 80 Dlgs. 50/2016, estratto del CCIAA, schede tecniche del prodotto offerto, elenco delle principali forniture analoghe nell'anno 2021, proposta economica preliminare comprensiva dei prezzi unitari e della quotazione complessiva presunta e menzione dell'eventuale iscrizione al MEPA. (doc.ne agli atti).

A proposito della negoziazione con l'Operatore uscente Carassai, si osserva che il principio di rotazione può essere disapplicato in quanto la presente procedura è stata preceduta da pubblico avviso, tale da poter essere considerata come procedura "aperta".

Valutata la documentazione presentata, considerato l'importo complessivo inferiore alla soglia di 139000,00€ di cui all'art. 1 co. 2 lett. a Lg. 120/2020 come modificata dall'art. 51 co. 1 lett.a lg. 108/2021, si procedeva a negoziazione diretta con l'Operatore Carassai Bevande di Roberto Carassai tramite MEPA con pubblicazione della RDO semplice n. 3067190. Gli atti, come sinteticamente riportato nell'allegato 1 – Elementi essenziali dell'appalto, prevedevano un affidamento a lotto unico, distinto in due sublotti (sublotto A- sedi periferiche e sublotto B- sedi Ospedaliere e mensa ospedaliera) per una durata iniziale di mesi 24, con opzione fino ad ulteriori mesi 12, ai sensi dell'art. 35, comma 4 D.Lgs. n. 50/2016. Riservavano inoltre alla Stazione Appaltante la facoltà di variare in aumento, fino al limite massimo di € 139.000,00, l'importo del valore iniziale del contratto, ferma la durata massima dello stesso comprese opzioni. Nei documenti allegati – Condizioni particolari di contratto e Clausole vessatorie (allegati 2 e 3) sono riportate le condizioni contrattuali che regolamentano il rapporto giuridico e nell'allegato 4 – Capitolato tecnico le specifiche tecniche minime richieste, anche tenendo conto del formato.

Tuttavia, per malfunzionamento nazionale del portale MePA, l'operatore economico invitato non riusciva a depositare l'offerta nel termine del 02/07/2022, si procedeva pertanto a posticipare il termine per la presentazione delle offerte al 07/07/2022, segnalando al MEPA la problematica. (doc.ne agli atti). Il 06/07/2022 l'Operatore economico, permanendo l'indisponibilità del portale senza informazioni certe circa i tempi di ripristino, su indicazione del RUP, stante la necessità di avviare quanto prima un nuovo contratto, trasmetteva l'offerta mediante invio telematico con posta certificata (PROT 39115) per la valutazione di conformità. Contestualmente il RUP al fine di poter concludere successivamente, al momento del suo ripristino, la stipula sul portale MEPA posticipava ulteriormente il termine di presentazione delle offerte al 03/08/2022. Di ciò veniva data debita comunicazione a Consip e ad Anac. (nota prot.40244|12/07/2022|ASURAV4|FMPROVV|P).

In data 08/07/2022, si riuniva il seggio di gara (come da verbale sintetico agli atti) ed esaminata la documentazione si attestava la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa, l'idoneità dell'offerta tecnica conforme a quella trasmessa in sede preliminare e la congruità dell'offerta economica per un importo complessivo (€ 86217,24 + IVA22%) non superiore alla base d'asta (€ 90.346,00 + IVA22%) come da dettaglio tecnico economico allegato (Allegato 5).

Si attesta che la spesa derivante dalla presente determina è coerente con il piano biennale degli acquisti di beni e servizi approvato con Determina DGASUR n. 243 del 29/03/2022 e successive modifiche ed integrazioni (CUI: F02175860424202240038) ed è compatibile con il budget 2022 provvisoriamente assegnato con Determina n. 469 dell'01/01/2022 e sarà resa compatibile con i budget 2023 e 2024, quando definiti e assegnati:

Competenza	Conto CoGe	Descrizione conto	Importo €	Rif. sub autorizzazione
2022	0503010101	Acquisti di prodotti alimentari	€ 8.708,41 (€ 7.137,995+ IVA22%)	AV4PROV 2022 aut. n.5 sub.11
2022	0503010101	Acquisti di prodotti alimentari	€ 13.205,2 (€ 10.823,93 +IVA 22%)	AV4PROV 2022 aut. n.5 sub.15
2023	0503010101	Acquisti di prodotti alimentari	€ 20.900,174 (€ 17.131,17 +IVA22%)	AV4PROV 2022 aut. n.5 sub.11
2023	0503010101	Acquisti di prodotti alimentari	€ 31.692,49 (€ 25.977,45 + IVA 22%)	AV4PROV 2022 aut. n.5 sub.15
2024	0503010101	Acquisti di prodotti alimentari	€12.191,774 (€ 9.993,23 +IVA 22%)	AV4PROV 2022 aut. n.5 sub.11
2024	0503010101	Acquisti di prodotti alimentari	€18.487,28 (€15.153,46 + IVA 22%)	AV4PROV 2022 aut. n.5 sub.15

In data 08/07/2022 venivano effettuati i dovuti controlli sul casellario ANAC e di regolarità contributiva DURC sull'affidatario e, a tal riguardo, si dà atto della regolarità della relativa posizione. Venivano altresì avviate le altre dovute verifiche previste dalla normativa vigente.

Per le ragioni sopra esposte se ne propone l'adozione al Direttore pro-tempore dell'Area Vasta 4 mediante il seguente schema di determina:

- di approvare il documento istruttorio del presente provvedimento e quanto in esso descritto e precisato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
- di dare atto dell'espletamento della procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite acquisizione dell'offerta definitiva (RDO MePa) dell'unico Operatore Economico interessato – a seguito di pubblicazione di avviso di gara – la cui offerta è stata valutata tecnicamente idonea ed economicamente congrua;
- di affidare a Carassai Bevande di Carassai Roberto (C.F. CRSRRT72D19D542V e P.IVA 01575630445), con sede legale in Monte San Pietrangeli (FM) via Rossini n. 19, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la fornitura con servizio di consegna al piano di bottiglie d'acqua minerale per i degenti del PO "A. Murri" di Fermo e delle sedi territoriali dell'Area Vasta 4;
- di stabilire che la durata del contratto è di mesi ventiquattro (24) con termine iniziale alla data dell'01/08/2022 e termine finale al 31/07/2024, con opzione di prosecuzione di mesi dodici (12);
- di stabilire che il rapporto negoziale sarà regolato dal contratto stipulato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con delega del potere di firma al Direttore U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica AV4 di Fermo *dott. Fulvio De Cicco*;

- di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario;
- di dare atto che la spesa derivante dalla presente determina per la fornitura oggetto dell'appalto è pari ad € 105.185,328 (€ 86.217,48 oltre IVA 22%), con opzione di variazione in aumento fino al limite massimo di € 139.000,00 IVA esclusa;
- di dare atto che il presente provvedimento contiene tutti gli elementi essenziali della determina a contrarre di cui all'art. 32 D.Lgs. 50/2016 (fasi delle procedure di affidamento), come da allegato 1 – Elementi essenziali dell'appalto;
- di delegare fin d'ora il Direttore dell'UOC Supporto all'Area Acquisti e Logistica all'esercizio delle opzioni previste nel presente atto, previa verifica dei presupposti di fatto e di diritto nonché della coerenza e compatibilità economica con il budget di riferimento, tramite adozione di apposito provvedimento dirigenziale;
- di dare atto che Responsabile del procedimento per le attività derivanti dall'attuazione del presente provvedimento è la Dott.ssa Paola Piccioni, dipendente presso l'U.O.C. Supporto all'Area Acquisti e Logistica dell'Area Vasta 4 di Fermo e Direttore dell'esecuzione il Referente della Cucina presso il PO "A.Murri" di Fermo Sig. Cristian Eusebi;
- di dare atto che sarà garantita coerenza e compatibilità della spesa – secondo quanto indicato nel documento istruttorio ed attestato in calce al medesimo dal Direttore U.O.C. Supporto Area Contabilità e Bilancio e dal Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione – per la somma complessiva, per mesi 24, pari ad € 105.185,328 (€ 86.217,48 oltre IVA 22%) così suddivisa:
 - o budget 2022: € 21.913,61 IVA inclusa;
 - o budget 2023: € 52.592,664 IVA inclusa;
 - o budget 2024: € 30.679,054 IVA inclusa;

Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;

- Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi "aggiudicazione";
- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
- Di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96.

Fermo, li 13/07/2022

II RUP

Dott.ssa Paola Piccioni

Si attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente atto.

II Direttore UOC Supporto all'Area Acquisti e Logistica AV4

Dott. Fulvio De Cicco

Sulla base di quanto dichiarato dal Dirigente UOC Supporto Area Acquisti e Logistica, si attesta la compatibilità economica per ciascun fattore produttivo ivi indicato rispetto al budget provvisorio 2022 assegnato con Determina 469DG dell'01/01/2022 e ai budget 2023 e 2024 quando definiti ed assegnati ed alle risorse che saranno specificatamente dedicate per fronteggiare l'emergenza Covid.

**Il Dirigente Amministrativo
UOSD Supporto all'Area Controllo di Gestione**

Dott. Daniele Rocchi

Il direttore UOC Area Supporto Contabilità Bilancio e Finanza attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti ed agli esercizi di competenza.

Il Direttore UOC Supporto all'Area Contabilità Bilancio e Finanza

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Allegato 1 - Elementi essenziali dell'appalto

- Oggetto: fornitura bottiglie d'acqua minerale con servizio di consegna al piano per i degenti del PO "A. Murri" e delle sedi territoriali dell'Area Vasta 4 di Fermo;
- Procedura: ex art. 2, lett. a) D.Lgs. 76/2020 convertito in legge 120/2020 come modificata dall'art. 51 co. 1 lett.a lg. 108/2021;
- Durata: mesi 24 mesi;
- Importo a base d'asta € 90.346,00 oltre IVA – prezzo unitario bottiglia 1 lt. 0,23 €, bottiglia 0,5 lt 0,17€;
- Importo aggiudicato: € 86.217,24 oltre IVA – prezzo unitario bottiglia 1lt. 0,22, bottiglia 0,5 lt 0,16€;
- Lotti: 1, distinto in due sublotti "A- sedi periferiche e B- sedi ospedaliere e mensa ospedaliera);
- Opzioni: variazione in aumento fino ad un massimo di € 139.000,00 oltre IVA;
- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
- Criteri di selezione dei concorrenti: consultazione diretta;
- Oneri per la sicurezza non sussistenti, salvo diversa e successiva valutazione limitatamente ai rischi da interferenza, che saranno verificati in fase di adesione e stipula degli accordi attuativi da parte di ciascuna Area Vasta;
- RUP: Dott.ssa Paola Piccioni;
- CIG 9284565969;
- GARA N. 8612111;
- CPV 15981000-8;
- CUI F02175860424202240038.

Allegato 2: Condizioni particolari di contratto

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO RDO (GARA N. 8612111 CIG 9284565969)

OGGETTO: FORNITURA BOTTIGLIE ACQUA MINERALE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO "A. MURRI" ED I SERVIZI TERRITORIALI DELL'AREA VASTA 4 DI FERMO

1. Oggetto e obiettivi

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna di bottiglie d'acqua minerale presso le Unità Operative del Presidio Ospedaliero "A. Murri" e delle Strutture territoriali dell'Area Vasta 4 di Fermo per soddisfare il fabbisogno dei pazienti ed utenti delle stesse Strutture per un importo presunto complessivo di € 90.346,0 IVA 22% esclusa ed una durata iniziale di mesi 24, salvo opzioni. L'aggiudicazione avverrà a lotto unico, suddiviso in due (2) sub lotti (sublotto A- sedi periferiche e sublotto B- sedi Ospedaliere e mensa Ospedaliera) come descritti nel Dettaglio tecnico economico – Allegato OE).

2. Prestazioni e specifiche tecniche

Le specifiche tecniche minime dell'oggetto dell'appalto sono quelle riportate nel Capitolato Tecnico – Allegato T. Ogni indicazione o misurazione deve intendersi preceduta dalla parola "circa", salvo diversa precisazione (per esempio "non inferiore"). Eventuali migliorie proposte in sede di offerta s'intendono quale integrazione del presente contratto, costituendo a pieno titolo obbligazione dello stesso, compresi i rimedi in caso di inadempimento.

3. Importo e variazioni

Fermo quanto stabilito dall'art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il valore iniziale del contratto è pari al prezzo unitario di aggiudicazione del lotto e di ciascun sub-lotto, moltiplicati per le rispettive quantità presunte, escluse opzioni non ancora esercitate. Richiamato l'art. 106 D. Lgv. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante variare in aumento nel limite di € 139.000,00 l'importo del valore iniziale del contratto, ferma la durata massima del contratto comprese opzioni, qualora esercitate. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una pluralità di sub-lotti, la presente clausola può applicarsi a discrezione della stazione appaltante all'importo e volume complessivi, operando compensazioni tra i singoli lotti o sub-lotti medesimi. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, variazioni qualitative in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. *Sono sempre ammesse prestazioni complementari, funzionalmente connesse all'oggetto iniziale del contratto. Sono altresì ammesse, previo accordo tra le parti, prestazioni analoghe ulteriori, nel limite dell'importo massimo previsto comprensivo di tutte le opzioni esercitabili.* Ogni variazione dell'importo in aumento sarà considerata opzione ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016.

4. Durata e avvio esecuzione

L'aggiudicatario garantisce l'avvio dell'esecuzione (termine iniziale) dalla data di stipula del contratto d'appalto o da quella di notifica del "verbale di avvio dell'esecuzione" se diversamente concordato. In caso di appalto di servizi, l'aggiudicatario è tenuto all'avvio dell'esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali entro gg. 30 dal summenzionato termine iniziale. La SA può in ogni caso prevedere l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, se del caso. Fermo quanto stabilito dall'art. 109 D. Lgv. 50/2016 in tema di recesso anticipato, il contratto ha durata iniziale di mesi ventiquattro (24), che decorrono convenzionalmente dal primo giorno del mese successivo al termine iniziale; con opzione di proroga o rinnovo fino ad ulteriori mesi dodici (12), anche frazionabili, ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016. La proroga dovrà in ogni caso rispettare gli importi massimi previsti dal presente contratto e sarà considerata opzione ai sensi dell'art. 35 comma 4 D. Lgv. 50/2016. Successivamente alla scadenza iniziale, le parti hanno facoltà di apportare modifiche o migliorie di dettaglio tali da meglio corrispondere all'interesse pubblico perseguito; comprese migliori economiche a favore della stazione appaltante.

5. Pagamenti

Le condizioni economiche ed i relativi prezzi sono stabiliti dall'offerta economica presentata in corso di gara. Ai sensi del D. Lgv. n°231/02 si stabilisce che il pagamento verrà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di registrazione elettronica della fattura, previo accertamento da parte della Stazione Appaltante della conformità delle prestazioni effettuate a quelle oggetto di contratto. Nel caso di beni inventariati per i quali sia previsto il collaudo, tale accertamento avverrà in contraddittorio. La fattura dovrà indicare i riferimenti dell'ordinativo di fornitura AREAS, ove presente; il codice univoco ufficio 0TXQBM (zero TXQBM) per la fatturazione elettronica; codice commessa #MWAQ7R#. *In caso di dispositivi medici l'aggiudicatario è tenuto all'inserimento delle informazioni relative al tipo di dispositivo e al codice di repertorio, nel rispetto delle indicazioni per la fatturazione elettronica di cui al DL 28/2015 art. 9 ter comma 9. Per i dettagli operativi si rinvia al prot. 11088 dell'11/04/2016 disponibile al link http://www.asur.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22561&tree=1800.* Al pagamento tardivo saranno applicati gli interessi di legge. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di prestazioni periodiche o continuative, l'aggiudicatario emetterà fattura mensile o con diversa periodicità da concordarsi. In caso di prestazioni eterogenee e relative voci di costo (ad esempio canone di noleggio, di assistenza, materiale di consumo etc.), l'aggiudicatario è tenuto a richiesta della Stazione Appaltante all'emissione di fatture distinte per ciascuna voce di costo. A richiesta è altresì tenuto a corredare la fattura con tabella di dettaglio. *L'aggiudicatario deve trasmettere regolarmente la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, come previsto dal presente capitolato. La SA può sospendere l'emissione i mandati di pagamento in caso di violazioni di legge ovvero mancato o irregolare pagamento dei crediti dei dipendenti da parte dell'aggiudicatario fino a che quest'ultimo non dimostri l'avvenuta cessazione delle violazioni addebitate ovvero il saldo del debito verso i lavoratori. Analoga sospensione avviene in caso di irregolarità DURC. Per tali sospensioni l'aggiudicatario non può né opporre eccezioni né avanzare pretesa alcuna.* L'aggiudicatario ha facoltà di chiedere l'anticipazione del 20% dell'importo iniziale contrattualmente previsto ai sensi dell'art. 35 comma 18 D. Lgv. 50/2016. Detto importo sarà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

6. Esattezza nella consegna nei contratti di durata e contestazione

La frequenza, indicativamente due (2) volte al mese e le quantità dei singoli ordini saranno concordate dalle parti con esclusivo riguardo alle esigenze della Stazione Appaltante. Le consegne devono essere effettuate presso le Unità Operative ospedaliere e territoriali dell'Area Vasta 4 come indicate nel Dettaglio tecnico- economico – Allegato OE, secondo quanto indicato nell'ordinativo di fornitura.

Il termine massimo di consegna è di quattro (4) giorni dal ricevimento dell'ordinativo medesimo, termine che dovrà essere dimezzato in caso di richiesta urgente. Al momento della consegna, la merce dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto (DDT), sul quale dovranno essere obbligatoriamente indicati:

- luogo e Unità Operativa/Servizio di consegna della merce;
- numero e data dell'ordine;
- quantitativo e formato delle bottiglie consegnate.

Il documento di trasporto (DDT) dovrà essere firmato per accettazione dall'Operatore ricevente presso ogni Unità Operativa/Servizio che ne conserverà una copia; il fornitore dovrà altresì inoltrare, il giorno stesso della consegna, copia del DDT firmato al Referente Servizio Cucina Sig. Cristian Eusebi o Suo delegato. In caso di merce con data di scadenza, i prodotti consegnati devono avere alla data di consegna una validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista. *I trasporti dovranno essere effettuati in conformità alla vigente normativa in materia ed i bancali non potranno essere di altezza superiore a mt 1,5. Salvo il caso di urgenza, cause di forza maggiore o diverso accordo tra le parti, le consegne dovranno effettuarsi in orario compreso tra le ore 7.30 e le ore 12.30. Il vettore dovrà impegnare il piazzale a passo d'uomo a bordo dell'automezzo e parcheggiare esclusivamente in posizione parallela all'ingresso merci, nella zona di "carico-scarico" contrassegnata da segnaletica ed attendere le indicazioni dei magazzinieri AV4 prima di effettuare la consegna a "bocca di magazzino" a sua cura esclusiva e con idonei mezzi del vettore medesimo.* Qualora l'aggiudicatario per cause di forza maggiore non sia in grado di rispettare il volume/quantitativo richiesto, dovrà darne preventiva comunicazione scritta ed essere autorizzato dalla Stazione Appaltante alla consegna parziale o sostitutiva. Tale autorizzazione, se concessa, avrà valore di esonero dalla contestazione di inadempimento. Tale situazione potrà permanere solo temporaneamente per comprovato stato di necessità. Eventuali difformità, anche parziali, possono essere contestate dalla Stazione Appaltante entro gg. 15 dal ricevimento. La mancata sostituzione o il mancato completamento della fornitura entro gg. 3 dalla contestazione o dalla mancata accettazione, costituiscono aggravante dell'inadempimento. In caso di sciopero l'aggiudicatario garantisce le consegne urgenti e quelle indispensabili a garantire l'erogazione della corrispondente prestazione sanitaria senza interruzione.

7. Verifiche

Ferme le modalità di verifica dell'aggiudicatario eventualmente proposte dallo stesso in sede di offerta, la stazione appaltante può in ogni momento verificare il corretto andamento dell'appalto. La tipologia e la qualità dei prodotti forniti possono essere verificate, tra l'altro, mediante comparazione con i campioni di gara se pertinente, oppure con i corrispondenti prodotti reperiti sul libero mercato, se pertinente. A discrezione del direttore dell'esecuzione la funzione di controllo potrà essere affidata ad un soggetto terzo il quale dovrà attivarsi secondo apposito protocollo, descrittivo delle obbligazioni contrattuali e debitamente portato a conoscenza dell'aggiudicatario. Qualora dal controllo del soggetto terzo dovessero emergere delle non conformità tali comportare inadempimento, gli oneri del controllo medesimo saranno addebitati all'aggiudicatario in aggiunta all'eventuale penale, se dovuta.

A richiesta della stazione appaltante, l'aggiudicatario è obbligato a documentare senza ritardo la provenienza o filiera dei beni e prodotti forniti. L'aggiudicatario aggiorna in ogni caso senza ritardo la Stazione Appaltante sull'andamento dell'appalto e su eventuali criticità rilevate nei confronti dell'utenza.

8. Sicurezza e DUVRI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto rigoroso di tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese quelle riferite alle misure di prevenzione COVID-19, se pertinenti. Tutti gli oneri di legge, compresi quelli assicurativi, contributivi, previdenziali e quelli riguardanti l'adempimento alle norme anti-infortunistiche e gli obblighi assicurativi, sono a carico

dell'aggiudicatario. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni eventuale responsabilità comunque derivante dagli inadempimenti agli obblighi succitati ovvero da qualsiasi altra violazione di Legge connessa all'oggetto della presente fornitura. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare espressamente alla Stazione Appaltante (datore di lavoro committente) il personale che svolge la funzione di preposto, anche con riferimento al sub-appaltatario. Qualora le prestazioni si svolgano presso soggetto terzo, l'aggiudicatario è tenuto a verificare preliminarmente con il soggetto terzo medesimo, le condizioni di sicurezza e le relative cautele. Non sono stati individuati rischi da interferenza, rispetto ai quali non sono stati individuati costi aggiuntivi. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni ed alle cautele indicate dalla Stazione Appaltante nel DUVRI, eventualmente modificato in seguito alle osservazioni presentate in sede di offerta. La violazione di tale obbligo importerà inadempimento contrattuale. Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'aggiudicatario potrà contattare l'Ufficio Prevenzione e Protezione della AV4 (0734/6252808 spp.av4@sanita.marche.it) per gli adempimenti previsti dal D. Lgv. 81/2008 in materia di sicurezza. In sede di offerta i singoli concorrenti potranno proporre eventuali modifiche o integrazioni del DUVRI allegato, che saranno esaminate e discusse successivamente all'aggiudicazione definitiva. La mancata proposta di modifiche o integrazioni importerà accettazione definitiva del DUVRI allegato. La stima dei concorrenti fatta in sede di offerta relativamente ai costi aziendali afferenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 D. Lgv. 50/2016, cui si rinvia per ogni maggior dettaglio, dovrà essere indicativamente non inferiore all'1%; salvo adeguata motivazione. L'indicazione di tale costo non è richiesta per appalti di fornitura senza posa in opera.*

9. Penali

In caso di inadempimento anche parziale delle obbligazioni contrattuali, il RUP formula contestazione all'aggiudicatario, assegnando un termine di gg. 15 per le eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, comunica la penale in misura da stabilirsi, sentito il responsabile dell'esecuzione se del caso, in misura compresa tra lo 0,1% ed il 2% dell'ammontare netto contrattuale comprensivo di opzioni solo se già esercitate, e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento (grado di negligenza, all'eventuale reiterazione ed all'effettivo disservizio). In caso di adempimento tardivo, sono applicate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille del valore iniziale del contratto, da determina in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Nel caso di beni inventariati, *la mancata o negativa verifica di conformità oltre il termine di gg 25 dalla data di consegna* sarà considerato adempimento tardivo. L'esecuzione parziale o difforme è considerata inadempimento. L'irrogazione della penale non esclude l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno, quando accertato. Nel caso in cui dall'inadempimento derivino sanzioni amministrative a carico della stazione appaltante, all'importo della relativa penale andrà aggiunto quello della summenzionata sanzione. Qualora la somma delle penali irrogate in corso di esecuzione ecceda il 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui sopra, il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, può promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento. La penale deve essere pagata entro gg. 30 dalla relativa comunicazione. Il pagamento va effettuato in favore di ASUR Area Vasta 4 - **IT23V0200869451000105662449**; causale "penale contratto (specificare oggetto e CIG)". In mancanza sarà garantita dall'eventuale credito dell'aggiudicatario relativo al contratto del quale trattasi oppure dalla cauzione definitiva, fermo l'obbligo di reintegro entro gg. 15 dalla richiesta.

10. **Responsabilità e assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi** L'aggiudicatario si impegna a manlevare e a tenere indenne la SA da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti della stessa per danni direttamente o indirettamente derivanti dalle prestazioni oggetto di appalto, ivi compresi quelli riferibili ad eventuali subappaltatori o collaboratori a qualsiasi titolo. L'aggiudicatario è obbligato a disporre di polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla SA contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (persone fisiche, beni mobili e beni immobili) per tutta la durata dell'esecuzione oppure della garanzia, compresa eventuale estensione qualora esercitata. *Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento dell'ammontare netto del valore iniziale del contratto escluse opzioni non ancora esercitate, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.* L'obbligo di copertura assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dal termine finale dell'esecuzione risultante dal contratto ovvero dall'effettiva cessazione delle prestazioni, se successiva al predetto termine finale. L'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia della polizza, oppure del certificato di polizza, entro la data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione d'urgenza, entro il termine di avvio dell'esecuzione stessa. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. *Qualora l'aggiudicatario presenti una polizza di durata inferiore a quella contrattuale, è obbligato a trasmettere la documentazione relativa alla nuova copertura assicurativa non oltre gg. 30 dalla data di scadenza della precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata copertura senza soluzione di continuità.*

11. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art.103 D. Lgv. 50/2016, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, l'aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, entro la data di stipula del contratto. Lo svincolo della garanzia provvisoria, se prestata, sarà comunicato per iscritto solo successivamente al ricevimento di regolare cauzione definitiva. La garanzia definitiva deve essere rilasciata da istituto italiano od estero ammesso ad operare in Italia ed iscritto nel Registro unico degli intermediari assicurativi o nell'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea come risultante da IVASS. Essa dovrà coprire l'intero

periodo di validità del contratto ed essere estesa in caso di proroga o rinnovo. Sarà restituita su richiesta espressa dell'aggiudicatario al termine del contratto, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del contratto. Lo svincolo sarà efficace solo se comunicato per iscritto dalla Stazione Appaltante. Ai sensi del succitato art. 103 D. Lgv. 50/2016 comma 11 è facoltà della Stazione Appaltante esonerare l'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, subordinatamente ad una miglioria del prezzo di aggiudicazione. In caso di concorrenti plurimi (RTI e Consorzi), la cauzione deve essere stipulata da – ed in favore di – tutti i concorrenti partecipanti

12. Revisione prezzi

Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell'art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l'eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell'aggiudicatario dell'effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l'indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante.

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.

13. Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di nullità del contratto ovvero di risoluzione dello stesso, l'aggiudicatario è tenuto agli obblighi di tracciabilità di cui alla L 136/2010. Si richiama in particolare il dovere di comunicare all'UOC Supporto Area Contabilità e Bilancio AV4 (fax 0734/6252851 tel. 0734/6252899 PEC areavasta4.asur@emarche.it) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti i documenti contabili (fattura, bonifico etc.) devono riportare il CIG di gara. Gli obblighi di tracciabilità si estendono agli eventuali subappaltatori e sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. Parimenti a pena di nullità, l'aggiudicatario è pertanto obbligato ad inserire nei rispettivi contratti "di filiera" un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della succitata L 136/2010. Al fine di consentire i relativi controlli, l'aggiudicatario è parimenti obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei rispettivi contratti "di filiera". Inoltre, qualora l'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente

14. Responsabile di commessa

L'aggiudicatario comunica entro la data di stipula del contratto nome e recapiti (telefono cellulare, fax, e-mail e PEC) del responsabile della commessa, avente titolo e mandato per impegnare l'aggiudicatario stesso e spenderne il nome in tutto quanto riferito all'appalto in oggetto. Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC. Qualora in fase di offerta sia stato indicato un nominativo e lo stesso sia stato oggetto di valutazione in ordine alla capacità professionale (capacità tecnica) oppure alla qualità dell'offerta, è vietata la sostituzione del predetto responsabile di commessa fatta salva autorizzazione del DEC previa verifica dell'equivalenza tecnica del curriculum

15. Attestazione corretta esecuzione

Con riferimento alla regolare esecuzione dell'appalto, si rammenta come a norma del DPR 445/2000 come modificato dalla L 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) le relative eventuali certificazioni (o attestazioni) rilasciate dalla PA siano valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati debba essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: «*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*». Le PPAA devono pertanto «... *acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni*». Tanto evidenziato, qualora l'aggiudicatario intendesse comunque richiedere un'attestazione di regolare esecuzione, dovrà farlo inviando la relativa istanza all'UOC Bilancio AV4, comprensiva delle seguenti informazioni a pena di irricevibilità: oggetto; determina di affidamento (se pertinente); CIG; RUP (se pertinente); periodo di riferimento e relativo fatturato. La SA darà riscontro entro gg. 30 dal ricevimento di regolare istanza. *In caso di subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 22 D. Lgv. 50/2016, la Stazione Appaltante rilascia il certificato scomputando dall'intero valore dell'appalto quello relativo a quanto eseguito tramite subappalto. Coerentemente, il subappaltatore può chiedere certificazione relativa alle prestazioni di subappalto realmente eseguite.*

16. Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 D. Lgv. 50/2016 (risoluzione), oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgv. 50/2016;
- b. Carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti speciali eventualmente necessari all'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto;
- c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, risultante dalla comminazione di una o più penali complessivamente non inferiori al 10% del valore dell'ammontare netto contrattuale, comprensivo di opzioni solo se già esercitate;
- d. violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- e. interruzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- f. mancato pagamento del canone o del corrispettivo in caso di concessioni o altro contratto attivo;
- g. violazione degli obblighi di riservatezza;
- h. violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- i. violazione degli obblighi di sicurezza;
- j. mancato rispetto del termine di avvio delle prestazioni di fornitura o di servizi, che si protragga oltre il doppio del termine di attivazione delle prestazioni eventualmente indicato, se pertinente;
- k. Mancato rispetto dei termini di consegna, che si protragga oltre il doppio del termine eventualmente indicato, se pertinente.
- l. Mancato superamento del periodo di prova, se previsto da apposita clausola;

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. La risoluzione del contratto per colpa dell'aggiudicatario importa escussione della garanzia definitiva residua; fatto salvo l'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni oggetto di appalto fino a nuovo affidamento, se richiesto dalla Stazione Appaltante

17. Prova

I primi tre (3) mesi di esecuzione del contratto, decorrenti dalla data di emissione del primo ordinativo di fornitura saranno considerati periodo di prova, al fine di accertare la piena idoneità tecnica e funzionale delle prestazioni rese in ordine alle esigenze della Stazione Appaltante. Al termine di tale periodo, in caso di parere negativo del responsabile dell'esecuzione, la Stazione Appaltante potrà esercitare recesso anticipato da comunicarsi formalmente non oltre gg 30 dalla sopra citata scadenza. Il recesso produrrà effetti successivamente a gg 15 dal suo ricevimento, salvo diverso termine eventualmente concordato tra le parti. L'aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto indenne per le prestazioni effettivamente rese, salvo che le stesse non abbiano determinato inadempimento contrattuale, formalmente ed autonomamente contestato.

18. Clausola di salvaguardia

Qualora successivamente alla stipula del contratto intervenisse aggiudicazione di appalto di identico oggetto a migliori condizioni complessive da parte di CONSIP, centrali di committenza regionali o soggetto aggregatore, è riconosciuta alla Stazione Appaltante facoltà di risolvere anticipatamente il contratto; salvo che l'aggiudicatario non adegui le condizioni d'appalto alle migliori condizioni complessive di cui sopra. Identica facoltà è riconosciuta alla Stazione Appaltante in caso di aggiudicazione di procedura negoziata per infungibilità tecnica, qualora detta infungibilità venisse meno nel corso dell'esecuzione (per esempio per scadenza di brevetto oppure immissione sul mercato di bene analogo ed equivalente). Nel succitato caso di risoluzione anticipata, sarà in ogni caso garantita al contratto una durata minima di mesi 12.

19. Cessione di contratto

Ai sensi dell'art. 105 D. Lgv. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, escussione della garanzia definitiva e risoluzione del contratto medesimo. Pertanto, il trasferimento delle obbligazioni ad un soggetto terzo, sia pure solo parziale, non potrà in nessun caso produrre effetti giuridici, all'infuori di quelli sanzionatori sopra indicati.

20. Patto di integrità

Il Patto d'Integrità ASUR, disponibile al link <https://asur.marche.it/web/portal/patto-di-integrita> stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra Stazione Appaltante ASUR gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'esplicito impegno a contrastare fenomeni di corruzione e non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere il corretto svolgersi delle procedure di affidamento e, in caso di aggiudicazione, la successiva esecuzione del contratto. La stipula del contratto importa formale adesione.

Note

(cfr det. 697ASUR/DG2016)

21. Riservatezza

I dati dell'aggiudicatario, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 - così come modificato dal D.lgs. 101/2018 - saranno trattati dall'ASUR MARCHE, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso. Con il presente capitolato/contratto si trasmette l'informativa di cui all'art.13 GDPR. L'aggiudicatario riconosce e accetta che qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto dell'ASUR MARCHE, lo stesso sarà designato e costituito, con la stipula del contratto e in relazione all'espletamento dell'appalto, quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente verranno a conoscenza delle informazioni riservate. L'aggiudicatario dovrà ottemperare diligentemente a tutti gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento nonché formare i propri dipendenti sui loro obblighi e vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento. Il legale rappresentante dell'aggiudicatario da atto del ricevimento dell'informativa di cui all'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

22. Nomina Responsabile trattamento dati e relative istruzioni

Le parti riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario per conto dell'ASUR MARCHE, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso l'azienda sanitaria, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'aggiudicatario che, come rappresentato, accetta. Le parti convengono che:

- a. il Responsabile del Trattamento Dati (in seguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b. il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell'art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c. il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia all'azienda sanitaria in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d. il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679.
- e. il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'azienda sanitaria e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
- f. il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- g. Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'azienda sanitaria dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

- h. il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- i. il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.
- j. Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub-responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.
- k. il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.
- l. il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;
- m. il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;
- n. il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via PEC al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
- o. il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

23. Foro competente

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente del Foro di Fermo, fatti salvi i casi che la legge devolve alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo.

24. Contatti

Per eventuali informazioni o indicazioni relative all'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario potrà fare riferimento per l'ASUR AV4 al Referente Servizio Cucina Sig. Cristian Eusebi (cristian.eusebi@sanita.marche.it ; tel 07346252495) oltre al RUP Dott.ssa Paola Piccioni dell'UOC Acquisti e Logistica (tel. 0734.6252877; email paola.piccioni2@sanita.marche.it ; PEC areavasta4.asur@emarche.it)

25. Allegati

Si allegano i seguenti documenti:

- Clausole Vessorie – Allegato C;
- Capitolato Tecnico – Allegato T;
- Dettaglio Tecnico – Economico – Allegato OE.

NB fatto salvo il caso di stipula RDO MePa, per il quale la firma digitale dell'offerta importa accettazione incondizionata del presente documento, quest'ultimo deve essere firmato digitalmente ai sensi del D. Lgv. 82/2005 e del DPR 445/2000, indipendentemente dall'apposizione di eventuale firma olografa.

ALLEGATO 3**CLAUSOLE VESSATORIE**

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'aggiudicatario approva esplicitamente e specificatamente le seguenti clausole:

- Art.3 - "Importo e variazioni";
- Art. 7 - "Verifiche";
- Art.9 - "Penali";
- Art. 16 - "Risoluzione del contratto";
- Art. 18 - "Clausola di salvaguardia"

In caso di contratto firmato digitalmente, la firma digitale del file deve intendersi riferita sia al contratto nel suo complesso, sia specificatamente alle clausole sopra indicate, ai sensi dell'art. 1341 CC.

Allegato 4 - Capitolato tecnico

	FORMATO 1 LITRO	FORMATO ½ LITRO
Denominazione prodotto	Acqua minerale naturale	Acqua minerale naturale
Ingredienti	Acqua oligominerale	Acqua oligominerale
Contenitore	Bottiglia in PET	Bottiglia in PET
Confezione	Fardelli da 12 bottiglie	Fardelli da 24 bottiglie

Caratteristiche microbiologiche	Conforme a quanto previsto dalla normativa vigente – Decreto n.542/92 (modificato con il Decreto 31 maggio 2001) e decreti Ministero della Salute 11/9/2003 e del 29.12.2003 di recepimento della direttiva comunitaria n. 2003/40/CE del 14 maggio 2003.	Conforme a quanto previsto dalla normativa vigente – Decreto n.542/92 (modificato con il Decreto 31 maggio 2001) e decreti Ministero della Salute 11/9/2003 e del 29.12.2003 di recepimento della direttiva comunitaria n. 2003/40/CE del 14 maggio 2003.
Caratteristiche chimiche e fisiche		
Conservazione e Scadenza	Localizzazione TMC: sul tappo; TMC: giorno/mese/anno;	Localizzazione TMC: sul tappo; TMC: giorno/mese/anno;
Etichettatura	Conforme alla normativa vigente	Conforme alla normativa vigente
Lavorazione	Conforme al manuale di corretta prassi igienica HACCP – Reg. 852/2004	Conforme al manuale di corretta prassi igienica HACCP – Reg. 852/2004

Allegato 5: Offerta - Dettaglio tecnico ed economico

sub lotto	Formato	Quantità mesi 24	PREZZO UNITARIO OFFERTO IVA ESCLUSA	OFFERTA MESI 24 IVA ESCLUSA	OFFERTA MESI 24 IVA INCLUSA
A - Sedi periferiche (Distretto e Uff. Formazione)	bottiglia in PET	numero bottiglie (Q24)			IVA 22%
R.S.R. PORTO SAN GIORGIO	1 lt	10220	0,22 €	2.248,40 €	2.743,05 €
RSA (COVID) SANT'ELPIDIO A MARE	1 lt	14600	0,22 €	3.212,00 €	€ 3.918,64
HOSPICE MONTGRANARO	1 lt	7300	0,22 €	1.606,00 €	€ 1.959,32

CURE INTERMEDIE MONTEGIORGIO (APPOGGIATO A MONTGRANARO)	1 lt	14600	0,22 €	3.212,00 €	€ 3.918,64
R.S.A. PETRITOLI	1 lt	14600	0,22 €	3.212,00 €	€ 3.918,64
R.S.A. AMANDOLA	1 lt	13870	0,22 €	3.051,40 €	€ 3.722,71
UFFICIO FORMAZIONE	½ litro	1584	0,16 €	253,44 €	€ 309,20
B- Unità Operative Ospedaliere e mensa Ospedaliera				-00 €	€ 0,00
MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA	1 lt	29200	0,22 €	6.424,00 €	€ 7.837,28
SALA ENDOSCOPICA (ENDOSCOPIA)	½ litro	10950	0,16 €	1.752,00 €	€ 2.137,44
MALATTIE INFETTIVE	1 lt	24090	0,22 €	5.299,80 €	€ 6.465,76
PEDIATRIA	½ litro	19272	0,22 €	4.239,84 €	€ 5.172,60
ORTOPEDIA- O.R.L. - OCULISTICA	1 lt	19272	0,22 €	4.239,84 €	€ 5.172,60
CHIRURGIA – UROLOGIA	1 lt	19272	0,22 €	4.239,84 €	€ 5.172,60
MEDICINA INTERNA (1,2,3)	1 lt	40150	0,22 €	8.833,00 €	€ 10.776,26
PSICHIATRIA	1 lt	11242	0,22 €	2.473,24 €	€ 3.017,35
NEUROLOGIA/NEFROLOGIA/GASTROENTEROLOGIA	1 lt	24090	0,22 €	5.299,80 €	€ 6.465,76
GINECOLOGIA/OSTETRICIA	1 lt	16060	0,22 €	3.533,20 €	€ 4.310,50
CARDIOLOGIA	1 lt	8030	0,22 €	1.766,60 €	€ 2.155,25
ONCOLOGIA	1 lt	6424	0,22 €	1.413,28 €	€ 1.724,20
ONCOLOGIA DAY HOSPITAL	1 lt	29200	0,22 €	6.424,00 €	€ 7.837,28
MEDICINA (OSPEDALE DI AMANDOLA)	1 lt	14454	0,22 €	3.179,88 €	€ 3.879,45
MEDICINA GENERALE (AMBULATORIO e DAY HOSPITAL)	½ litro	10220	0,16 €	1.635,20 €	€ 1.994,94
RIANIMAZIONE	½ litro	4818	0,16 €	770,88 €	€ 940,47
DIALISI	½ litro	29200	0,16 €	4.672,00 €	€ 5.699,84
MENSA DIPENDENTI		20160	0,16 €	3.225,60 €	€ 3.935,23
				86.217,24 €	105185,0328 €